



COMUNE DI CASALCIPRANO

86010 - (Provincia di Campobasso)

c.f. 80000900706 – P. i.v.a. 00215860701 – c.c.p. 12981866 tel. 0874/504131 – fax 0874/504944

E-mail: comunecasalciprano@libero.it – Pec: comune.casalciprano@pec.it

UFFICIO SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Vista la richiesta allo sportello SUAP, di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale allo scarico, del Comune di Casalciprano (CB) per il depuratore comunale sito alla loc. Valli, rimessa in data 23/10/2015 (pratica SUAP n. 1327/2015) alla Provincia di Campobasso ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di competenza;

Dato atto che:

- con D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono state introdotte alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'individuazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- con D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, è stato emanato il "Regolamento recante la disciplina all'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'art. 2 del citato decreto individua le Province, quali autorità competenti ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, ovvero, nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il successivo art. 4 stabilisce le procedure da adottare per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali prodotte dall'impianto in questione;

Vista la documentazione presente nel fascicolo inerente la pratica in oggetto;

Considerato che il soggetto richiedente ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 124, comma 11, del predetto D.L.vo n. 152/2006;

Dato atto che l'ARPA Molise, per quanto di sua competenza, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi nel rispetto della normativa di settore;

Atteso che l'impianto in questione:

- presenta una potenzialità pari a 50 A.E.
- non necessita di autorizzazione per le emissioni diffuse in atmosfera generate dalla linea di trattamento dei fanghi di depurazione per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. 15 gennaio 2014;
- ricade in area sensibile;

Dato atto, quindi, che l'A.U.A. sostituirà esclusivamente l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane ex art. 124, del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Campobasso n. 0122, del 10/02/2016, con la quale si dispone di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), D.L.vo n. 152/2006, art. 124 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque

superficiali – Comune di Casalciprano – Depuratore loc. Valli, subordinando l'A.U.A. al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in parola;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Tutto quanto innanzi premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A U T O R I Z Z A ed A D O T T A,

1. ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Comune di Casalciprano – Depuratore loc. "Valli";
 2. di stabilire che la predetta autorizzazione unica sostituisce l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane trattate dall'impianto di depurazione comunale sito in loc. "Valli" del comune medesimo, recapitanti nel vallone "Cerasiello", immissario del torrente "Rio", affluente del fiume "Biferno", ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;
 3. **di subordinare l'autorizzazione unica ambientale al rispetto delle seguenti prescrizioni:**
- 3.0 Il Comune di Casalciprano dovrà eseguire, entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP, i seguenti interventi:**
- ripristinare la grigliatura automatica;
 - sostituire le tubazioni di adduzione dell'impianto e di uscita dalla vasca di contatto;
- 3.1 adeguare costantemente i reflui immessi nel corpo d'acqua superficiale ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. E dalla deliberazione di G.R. n. 894/2000;
 - 3.2 mantenere sempre in perfetta efficienza l'impianto di depurazione in tutte le sue componenti, sia fisse che mobili, ritenute necessarie al procedo depurativo, anche per quanto attiene le relative pertinenze, comunicando preventivamente alla Provincia di Campobasso e all'ARPA Molise ogni attivazione/disattivazione di altre fasi ritenute utili/non utili al processo stesso;
 - 3.3 evitare qualsiasi inconveniente ambientale derivante dall'utilizzo dei composti cloro-derivati;
 - 3.4 effettuare una periodica e programmata manutenzione delle apparecchiature, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, e riportare i relativi dati sull'apposito registro di manutenzione dell'impianto;
 - 3.5 segnalare tempestivamente alla Provincia di Campobasso e all'ARPA Molise eventuali disfunzioni all'impianto di depurazione e predisporre le misure necessarie per il tempestivo ripristino dello stesso garantendo, comunque, un seppur minimo trattamento depurativo;
 - 3.6 comunicare alle predette autorità qualsiasi modifica apportata agli scarichi e al loro processo di formazione, provvedendo ad inoltrare analoga comunicazione qualora si verificassero variazioni qualitative dello stesso scarico;
 - 3.7 effettuare costanti operazioni di pulizia all'interno dell'area di pertinenza del depuratore;
 - 3.8 smaltire i fanghi prodotti e gli altri rifiuti (grigliato, sabbie, oli e grassi) avvalendosi di ditte specializzate ed autorizzate, nella piena osservanza del D.Lgs. n. 152/2006 ed altre disposizioni specifiche, con particolare attenzione alla tenuta dei registri di carico e scarico previsti dalla predetta normativa;
 - 3.9 numerare ed identificare, con idonea cartellonistica, i letti di essiccamento dei fanghi di depurazione ed annotare periodicamente sul predetto registro di manutenzione dell'impianto

- i quantitativi e le date di deposito dei fanghi, nonché i riferimenti numerici dei letti interessati per ciascuna operazione;
- 3.10 annotare nei registri di carico e scarico le quantità dei fanghi prodotti, allo loro avvenuta stabilizzazione e disidratazione nei relativi letti di essiccamento, dai quali dovranno quindi essere trasferiti per il successivo smaltimento;
 - 3.11 compilare lo specifico registro di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, trascrivendo o allegando anche i risultati delle analisi dei controlli interni eseguiti dal gestore;
 - 3.12 garantire sempre l'accessibilità all'impianto di depurazione;
 - 3.13 adottare tutte le cautele atte ad evitare possibili cause di inquinamento atmosferico o qualsivoglia turbativa all'ambiente circostante;
 - 3.14 rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ponendo particolare attenzione alle procedure atte a prevenire danni all'ecosistema;
 - 3.15 adeguare lo scarico alle norme, prescrizioni e regolamenti che dovessero essere emanati dalle Autorità sanitarie e/o Enti provinciali e regionali;
 - 3.16 richiedere preventivamente una nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013, nel caso il depuratore sia trasferito in altro luogo e se soggetto a diversa destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente;
 - 3.17 dare comunicazione preventiva alla Provincia di Campobasso, ex art. 124, comma 12, D.Lgs. n. 152/2006, nel caso in cui il depuratore sia trasferito in altro luogo e se soggetto a diversa destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente.
4. di stabilire, quali limiti massimi di emissione da rispettare per lo scarico delle acque reflue urbane trattate dall'impianto di depurazione di che trattasi, i seguenti valori:
 - punto 5.2.1. Dir. Reg. n. 894/2000;
 - punto 5.2.2. lett. b) Dir. Reg. n. 894/2000;
 - tabella 3 – all. 5 – parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 se la fognatura convoglia anche scarichi di acque reflue industriali;
 5. di stabilire, altresì, quale limite massimo da rispettare per il parametro "Escherichia Coli", il valore di 5000 UFC/100 ml., nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 5 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
 6. di stabilire infine che:
 - per effetto del disposto dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 l'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal SUAP competente ha la validità di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio;
 - almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa dovrà richiederne il rinnovo secondo le procedure stabilite dal comma 1, dell'art. 5, del D.P.R. 59/2013;
 - la presente autorizzazione unica ambientale (AUA) viene adottata esclusivamente ai fini del rilascio del titolo abilitativo indicato nel dispositivo. Vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelle in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal SUAP competente, comporterà, a seconda della gravità della stessa, la diffida, la sospensione o la revoca dell'atto stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella relativa disciplina di settore;
 - sulla base delle verifiche condotte dagli organi di controllo, l'autorità competente si riserva di individuare ulteriori specifiche prescrizioni atte a ridurre l'impatto sull'ambiente. Per tutto quanto non specificamente previsto, si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione dell'ambiente.

- di trasmettere la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), munita degli estremi di notifica al Comune di Casalciprano, alla Provincia di Campobasso, alla Regione Molise – Assessorato all'Ambiente ed all'ARPA Molise, per quanto di specifica competenza.

Casalciprano, li 22 febbraio 2016.-

IL RESPONSABILE SUAP
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Franco DI GIROLAMO)



Franco Di Girolamo